

Vito Lipari, *Le stagioni del diritto romano - Personae et familiae (prima pars)*, Youcanprint editore, Lecce 2025, pp. 162.

Luigi Sandirocco*

In un formato poco consueto per gli standard editoriali di manualistica e saggistica Vito Lipari consegna alla stampa un'opera, depositata presso il copyright di Washington D.C.¹, che si propone come primo contributo a un più vasto progetto di rivisitazione dell'esperienza giuridica romana. Le persone, i nuclei familiari e la diversificazione sociale per focalizzare le peculiarità dello *status* riconosciuto dai meccanismi dell'esperienza giuridica romana. Dal libero allo schiavo, dal liberto al gladiatore, un quadro che esemplifica la percezione della realtà, la disciplina e la codificazione di istituti che regolano gli aspetti della vita dei singoli e delle categorie di appartenenza. Questa la tematica che lo studioso analizza con dovizia di particolari e con attenta lettura delle fonti. Si sofferma, in particolare, sulle problematiche inerenti persone e famiglie, scandendone i momenti salienti in un'indagine condotta attraverso una strutturazione quadripartita. Il primo capitolo (*Il diritto delle persone; Uomo e persona; Effetti giuridici per l'esistenza di una persona fisica; Effetti giuridici per la morte di una persona*, pp. 1-6) affronta uno dei tre elementi della capacità giuridica, inquadrando subito il diritto in ambito familiare come una delle tre componenti del *ius personarum* e precisando il significato di *singularis persona* capace di diritti e doveri² e di uomo *plures sustinente personas*³. Affinché la persona fisica esista nella sua pienezza di titolarità giuridica, deve essere nata viva, sia vitale e con forma umana (pp. 3-4), completamente separata dal corpo materno⁴, per quanto non manchino distinguo e risvolti particolari (p. 5).

Alle origini dell'esperienza giuridica romana, in epoca arcaica, la capacità giuridica veniva acquisita al manifestarsi delle seguenti condizioni: *status*, cittadinanza, ed essere *sui iuris*, ovvero non *alieni iuris* o *alieno iuris subiectus*. Questo è l'argomento del secondo capitolo del volume (*La capacità giuridica; La capacità di agire; Status libertatis; La lex Aelia Sentia de manumissionibus; Manumissio; Concezioni della libertas; Il postliminii e il redemptio ab hostibus; I limiti della manomissione; Le manumissioni pretorie; Le manumissioni nel diritto imperiale* [pp. 7-35]). Nell'epoca del principato tali requisiti vennero stemperati, e nel periodo postclassico furono introdotte limitazioni su criteri di credo religioso, di classe sociale di appartenenza e di attività svolta⁵. Oggi, invece e com'è noto, essa si acquisisce con la sola nascita. Altro è la capacità di agire, quindi l'esercizio degli atti giuridici. Lipari passa brevemente in rassegna le caratteristiche (p. 8) e poi enuclea concettualmente, attraverso le fonti, le peculiarità (pp. 9-13), soffermandosi in particolare

* Professore aggregato di Diritto romano presso l'Università degli Studi di Teramo.

¹ www.esospiritualphilia.com.

² Sul punto ancora cfr.: P. BARINETTI, *Diritto romano – parte generale*, Milano 1864, p. 79.

³ Cic. *or.* 24.

⁴ D. 25.4.1, Ulp. 24 *ad ed.*; D. 50.16.161, Ulp. 7 *ad Sab.*; D. 5.2.6, Ulp. 14 *ad ed.*; D.1.5.7, Paul *l.s.*; D. 1.5.26, Iul. 69 *dig.*; D. 5.4.3, Paul. 17 *ad Plaut.*; D. 50.16.129, Paul. 1 *ad leg. Iul. et Pap.*; D. 11.7.44, Paul. 3 *quaest.*; D. 1.5.14, Paul. 4 *sent.*; D. 28.2.12.1, Ulp. 9 *ad Sab.*; D. 1.5.14, Paul. 4 *sent.*; C. 6.29.3.

⁵ D. 25.4.1, Ulp. 24 *ad ed.*

sullo *status libertatis*⁶. Prima di spostare la sua attenzione alla *manumissio* – un paragrafo ben articolato (pp. 14-23) – il poliedrico studioso compie un breve *excursus* sulla *lex Aelia Sentia* (pp. 13-14 e 26-27) e il suo impatto sulla società romana nel rapporto tra *libertas* e *civitas*⁷. La concessione della *libertas* ai servi segna uno scatto verso la pienezza dei diritti, e non era una prassi rarissima⁸. Anche i cittadini romani potevano cadere in servitù, come nel caso del prigioniero di guerra, il quale veniva riammesso nella sfera della pienezza dei diritti con il *ius postliminii*⁹ e come *redemptus ab hostibus*¹⁰. I nuovi *cives* potevano poi essere creati per iniziativa privata¹¹ e per intervento del pretore su difformità rispetto al *ius civile*¹². Anche il diritto imperiale affronta l'argomento della manomissione e la giurisprudenza intercede e compone con peculiari previsioni¹³.

La parte centrale del volume di Lipari (pp. 36-74) si sofferma sulla condizione dei liberti¹⁴, evidenziando altresì le limitazioni in ambito matrimoniale¹⁵ e le dispense imperiali¹⁶. Lo studioso affronta, quindi, le angolazioni giuridiche del *ius patronatus* (pp. 41-44) per poi rivolgere la sua attenzione alla *Cessazione dello status di libertus*¹⁷ e agli aspetti procedurali sullo *status libertatis* (pp. 46-49). Quanto alle *Cause inerenti [al]la servitù*, per nascita o perdita della libertà¹⁸, ai servi nella sfera religiosa e pubblica (pp. 50-53) e la *causa liberalis* (pp. 53-54), la ricognizione di Lipari, per quanto in sintesi, offre un nitido spaccato con esauriente supporto di fonti, costante, questa, di tutta la strutturazione del volume. Ben dettagliati, poi, i paragrafi sui servi nel diritto penale¹⁹ e come organi patrimoniali²⁰. I tre casi della responsabilità adietizia con esercizio delle azioni *quod issu*,

⁶ D. 1.1.4, Ulp. 1 *inst.*; D. 1.5.4., Flor. 9 *inst.*; D. 1.5.3, Gai. 1 *inst.*; D. 4.8.32.7, Paul. 13 *ad ed.*; D. 28.4.3, Marc. 29 *dig.*; D. 29.2.71, Ulp. 61 *ad ed.*; D. 29.5.16, Marc. 12 *dig.*; C. 7.7.1.

⁷ I. 1.26; I. 1.5.3.

⁸ Cic, *Balbo* 9.24; C. 12.33.6 e 12.5.4; C. 7.6.1.3; C. 7.22.2; C. 7.39.2; C.Th. 4.8.7.

⁹ D. 49.15.5, Pomp. 37 *ad Quint. Muc.* e 49.15.14.1, Pomp. 3 *ad Sab.*; D. 4.6.19, Pap. 3 *quaest.*

¹⁰ C. 8.50.2; C. 8.51.2.

¹¹ D. 35.137, Paul. *l.s.*; D. 40.2.24, Paul. *l.s.*; C. 7.3.1; I. 1.2; I. 1.5.3; I. 1.7.

¹² C. 7.6.1.1b; I. 1.5.3; I. 3.7.4.

¹³ D. 31.14.1, Paul. 4 *ad Vit.*; D. 32.8.1, Paul. 1 *fid.*; 38.2.29, Marc. 9 *inst.*; D. 40.4.35, Paul. 50 *ad ed.*; D. 32.1.6, Ulp. 1 *fid.*; D. 30.77, Ulp. 5 *disput.*; D. 30.96.4, Iul. 39 *dig.*; D. 31.77.1, Pap. 8 *resp.*; D. 32.5.1, Ulp. 1 *fid.*; D. 40.5.26.7 e 40.5.28, Ulp. 5 *fid.*; D. 40.5.33, Paul. 3 *fid.*; D. 26.4.1.3, Ulp. 14 *ad Sab.*; D. 40.5.51.7, Marc. 9 *inst.*; C. 7.6.1.5 e 10-11; I. 1.11.12; I. 1.13.1-2; I. 2.2.5; I. 2.23; I. 2.23.1; I. 2.24.2.

¹⁴ Tac. *ann.* 12.43; 13.27; D. 2.4.10.3, Ulp. 5 *ad ed.*; D. 27.1.14.2, Mod. 5 *excus.*; D. 35.1.33.2, Marc. 6 *inst.*; D. 23.2.23, Cels. 30 *dig.*

¹⁵ D. 23.2.16, Paul. 35 *ad ed.*; D. 24.1.3.1, Ulp. 32 *ad Sab.*; D. 23.1.16 e 23.2.27, Ulp. 3 *ad leg. Iul. Pap.*; D. 24.1.32.28, Ulp. 33 *ad Sab.*

¹⁶ D. 23.2.31, Ulp. 6 *ad leg. Iul. Pap.*; D. 23.2.47, Paul. 2 *ad leg. Iul. Pap.*; Nov. 117.6.

¹⁷ D. 40.9.11.1, Marc. 13 *inst.*; D. 49.14.45.3, Paul. 5 *sent.*; D. 1.5.25 e 50.17.20.7, Ulp. 1 *ad leg. Iul. Pap.*; D. 2.4.8.1, Ulp. 5 *ad ed.*; D. 37.14.14, Ulp. 5 *ad leg. Iul. Pap.*; D. 40.10.2, Pap. 15 *resp.*; D. 38.2.3.1, Ulp. 41 *ad ed.*; D. 38.1.41, Pap. 5 *resp.*; D. 1.5.27, Ulp. 5 *op.*; D. 40.12.37, Call. 2 *quaest.*; C. 6.4.3; C. 6.8; C. 7.14.8 e 7.20.2; C. 7.16.22 e 7.16.39.

¹⁸ D. 21.1.1.1, Ulp. 1 *ad ed. aed.*; D. 48.19.6, Ulp. 9 *de off.*; D. 1.5.18, Ulp. 27 *ad ed.*; I. 1.12.3.

¹⁹ D. 47.2.17, Ulp. 39 *ad Sab.*; D. 48.19.11.1, Marc. 2 *de publ. iud.*; D. 44.7.14, Ulp. 7 *disp.*; D. 21.1.41, Paul. 2 *ad ed. aed.*; D. 21.1.42, Ulp. 2 *ad ed. aed.*; D. 9.4.1, Gai. 2 *ad ed.*; D. 9.4.2pr, Ulp. 18 *ad ed.*; D. 9.1.1.12, Ulp. 18 *ad ed.*; D. 9.4.21.2, Ulp. 23 *ad ed.*; D. 7.1.17.2, Ulp. 18 *ad Sab.*; D. 9.4.20, Gai. 7 *ad ed.*; D. 2.95, Ulp. 47 *ad Sab.*; D. 9.4.2.1, Ulp. 18 *ad ed.*; D. 9.2.45, Paul. 10 *ad Sab.*; D. 9.2.51pr, Iul. 86 *dig.*; D. 1.18.21, Paul. *l.s.*; D. 2.14.50, Ulp. 42 *ad Sab.*; D. 47.10.15.44, Ulp. 77 *ad ed.*; C. 6.2.4; C. 6.2.21; C. 9.20.2; C. 9.35.1.

²⁰ D. 41.2.24, Iav. 14 *ep.*; D. 41.2.49.1, Pap. 2 *def.*; D. 18.1.1.1, Paul. 33 *ad ed.*; D. 2.14.2, Paul. 3 *ad ed.*; D. 23.25, Pomp. 4 *ad Sab.*; D. 23.2.6, Ulp. 35 *ad Sab.*; D. 23.2.45.4, Ulp. 3 *ad leg. Iul. Pap.*; D. 39.5.2.6, Iul. 60 *dig.*; D. 6.2.7.13, Ulp. 16 *ad ed.*; D. 41.2.1.19, Paul. 54 *ad ed.*; D. 41.3.31.2, Paul. 54 *ad ed.*; D. 41.3.31.2, Paul. 32 *ad Sab.*; D. 41.3.31.3, Paul. 32 *ad Sab.*; D. 7.1.21, Ulp. 17 *ad Sab.*; D. 44.6.2, Ulp. 6 *fid.*; D. 6.1.41.1, Ulp. 17 *ad ed.*; I. 2.1.42; I. 3.28.1-3.

exercitoria, istitutoria, de peculio e in rem verso rimandano al fatto che il pretore abbia ravvisato nel comportamento del *dominus* l'assunzione preliminare dei rischi patrimoniali sul *peculium* derivanti dal comportamento del *servus* attraverso *iussum e praepositio*²¹. L'ultimo aspetto del terzo capitolo è inerente il servo come *res* (pp. 71-74), al quale si applicano le diversificazioni giuridiche dell'esperienza romana in materia contrattuale, patrimoniale ed economica. Diverso il caso dell'*iniuria* apportata a uno schiavo (p. 72) e del *servus fugitivus*²².

La quarta e ultima sezione del libro (pp. 75-137) ne occupa quasi metà ed è costruita su otto corposi paragrafi incentrati su casi concreti di servi. La rassegna è aperta da Euno (pp. 77-75), un siriano nato libero divenuto schiavo per diritto di guerra, di cui era proprietario il siciliano Antigene. Euno aveva provato a mettere in discussione un istituto intimamente connesso all'identità romana, sfruttando l'intelligenza, la propensione alla versatilità e persino alla ciarlataneria, legate assieme da un'indubbia astuzia, tant'è che il *dominus* se lo portava dietro ai banchetti dove si esibiva con giochi e trucchi divinatori. In questo *humus* divenne riferimento degli altri schiavi, tra cui montava il malcontento per la loro condizione, e quando la Sicilia si infiammò con la prima rivolta servile si mise a loro capo sulla scia di una visione della quale aveva spesso parlato preconizzandola, incoronandosi re con il nome di Antioco. La sorte fu benigna, nelle prime fasi, all'esercito degli schiavi che proclamarono un regno libero con capitale Enna. Euno gestì l'organizzazione politico-amministrativa e le linee operative, proprio come un re. La risposta di Roma di fronte a un fenomeno che si espandeva pericolosamente in Sicilia e che non poteva tollerare, non tardò ad arrivare. Messina venne espugnata e ottomila persone furono crocifisse come monito. Poi toccò a Enna, conquistata dopo feroci scontri e grazie a un tradimento. Euno cadde prigioniero ma gli venne risparmiato il supplizio destinato ai ribelli. Morì in carcere nel 132 a.C.

Pallante era invece uno schiavo della madre dell'imperatore Claudio. Dirigendo con perizia e maestria la direzione delle finanze, era riuscito ad accumulare anche un patrimonio personale che però fece gola a Nerone e, nonostante fosse stato da lui sostenuto, lo fece uccidere²³. La figura di Scribonio, liberto (p. 84) oppure *ingenuus* (p. 79) è controverso, probabilmente siciliano, emerge dall'analisi delle *Compositiones* (pp. 78-86). Anch'egli attivo nell'epoca di Claudio, dedicò la sua opera al liberto Caius Iulius Callistus che gliela commissionò e che la consegnò all'imperatore²⁴.

Nel quadro della struttura editoriale lo studioso passa in rassegna diversi argomenti e prospettive che gli consentono di ricostruire minuziosamente eventi e personaggi nello spaccato di vita, con utilizzo intenso delle fonti²⁵.

Se c'è una figura iconica della ribellione alla condizione servile e alle ingiustizie in senso lato, questa è quella di Spartaco, divenuto paradigmatico e addirittura esaltato politicamente con ogni pretesto nelle democrazie popolari della seconda metà del Novecento. Lipari gli dedica un ampio spazio (pp.

²¹ D. 15.4.1.1 Ulp. 29 *ad ed.*; 15.4.1.8 Ulp. 29 *ad ed.*; I. 4.7.2; D. 14.1.1.15 Ulp. 28 *ad ed.*; 14.1.1.3 Ulp. 28 *ad ed.*; 4.1.1.20 Ulp. 28 *ad ed.*; 14.3.1 Ulp. 28 *ad ed.*; 14.1.1.24 Ulp. 28 *ad ed.*; 15.1.39 Flor 11 *inst.*; 15.1.7.1 Ulp. 29 *ad ed.*; 15.1.1.2 Ulp. 29 *ad ed.*; 15.1.29.1 Gai. 9 *ad ed. prov.*; I. 4.7.5; D. 15.1.9.3 Ulp. 29 *ad ed.*

²² D. 7.1.12.3, Ulp. 17 *ad Sab.*; D. 10.4.5.6, Ulp. 24 *ad ed.*; D. 7.1.12.3, Ulp. 17 *ad Sab.*; D. 11.4.1.4-8, Ulp. 1 *ad ed.*; D. 19.5.18, Ulp. 30 *ad ed.*; D. 22.1.1.1, Pap. 2 *quaest.*; C. 6.1.1; C. 11.8.

²³ Tac. *ann.* 12.1-2, 53 e 65; 13.2 e 14; 14.65.

²⁴ Scrib. *Larg. ep. tit.* p. 1; *ep.* 12-14 (pp. 4-5); *ep.* 19 (p. 21); *ep.* 102 (p. 55); *ep.* 151 (p. 75).

²⁵ C. 7.6.1.3-3a; Plin., *nat.* 36.12.60; Tac. *ann.* 12.23.

86-95) attraverso una descrizione accurata di quanto pervenuto dal passato, con la chiave della condizione servile e il tentativo in armi di spezzare le catene soffocato dopo l'epopea della libertà dalla reazione spietata ed esemplare di Roma culminata con la crocifissione di 6.000 schiavi lungo la via Appia²⁶. Il quinto paragrafo verte sul fallimento di una banca amministrata da Callisto nell'epoca di Commodo (pp. 95-109)²⁷. L'episodio consente di precisare ruolo e poteri di Callisto, schiavo del liberto imperiale Carporo, inserendolo nel sistema economico e giuridico della Roma imperiale²⁸ e dei meccanismi contrattuali²⁹. Va sottolineato che dopo la fustigazione e la condanna *ad metalla*³⁰ seguita dalla liberazione, Callisto succederà nel 217 sul soglio di Pietro a Zeferino I e morirà martire nel 222.

Marcus Tigellius Hermogenes (pp. 109-110) è invece il liberto del cantante sardo Tigellio, che con lui si esibisce davanti ai più influenti politici nell'epoca del secondo triumvirato. Per questo personaggio Orazio esprime solo disprezzo³¹. La bella liberta Claudia Atte, invece, era stata per quattro anni l'amante di Nerone³², legame visto con favore da Seneca che per il suo atteggiamento e nell'ottica degli equilibri della corte e nell'esercizio del potere personale (pp. 114-115) apparve come il vero padrone della ragazza³³ che riuscì a convincere l'imperatore, peraltro già sposato con Ottavia, di essere discendente del re di Pergamo (p. 113). Ne ricavò potere a sua volta, doni e ricchezze.

Desta interesse la trattazione della gladiatura (pp. 122-137), ultimo argomento trattato nel volume e tra i più esaurienti³⁴, che offre un eloquente spaccato dei *ludi* e di quanto essi smuovevano e comportavano socialmente e giuridicamente. I gladiatori provenivano dalle fasce più basse della società, non di rado schiavi, prigionieri di guerra, condannati alle pene più dure, arruolati da impresari che non di rado erano a loro volta liberti arricchiti. Nonostante la riprovazione e addirittura il disprezzo sociale e quello giuridico, che li facevano ricomprendere tra gli *infames* proprio per la loro attività³⁵, i protagonisti dei giochi del circo erano adorati dalle folle di cui diventavano autentici idoli (p. 125), innescando un vorticoso giro economico. I gladiatori erano ingaggiati con la formula contrattuale della *locatio conductio operarum* e dell'*auctoramentum*, atto di subordinazione volontaria al lanista di carattere sacrale; ma mentre essere impegnati nell'attività di *uri vinciri verberari ferroque necari* è *honestissimum* per i soldati sul campo di battaglia, è invece *turpissimum* per i gladiatori sull'arena. Tale differenziazione appare nella *Tabula Larinas* (p. 129). Al fenomeno non furono estranee le donne (pp. 130-134), di cui ci è pervenuta la presenza attiva ai giochi del

²⁶ Sul punto, in particolare, cfr.: F. REDUZZO MEROLA, "Servo parere". *Studi sulla condizione giuridica degli schiavi vicari e dei sottoposti a schiavi nelle esperienze greco e romana*, Napoli 1990; A. SCHIAVONE, *Spartaco. Le armi e l'uomo*, Torino 2016.

²⁷ In argomento, nello specifico, cfr.: M.A. LIGOS, *Le banche fallivano anche a Roma: il crack di Callisto all'epoca di Commodo*, in *APUA*, 13,1.

²⁸ Ippol., *hist. Aug. Comm.* 2.1 e 16.8; *hist. Aug. Mar. Aur.* 27.4-8.

²⁹ D. 2.14.9, Paul. 62 *ad ed.*, D. 2.14.25 e 27, Paul. 3 *ad ed.*; D. 4.8.34, Paul. 13 *ad ed.*; D. 14.3.3, Ulp. 28 *ad ed.*; D. 14.3.5.2-3, Ulp. 28 *ad ed.*; D. 15.1.4, Pomp. 7 *ad Sab.*; D. 2.13.4.2-3, Ulp. 4 *ad ed.*; D. 14.3.11.3-5, Ulp. 28 *ad ed.*

³⁰ D. 48.19.30, Mod. 1 *poen.*

³¹ Hor. *serm.* 1.2.1-3; 1.3.1-19; 1.4.72.

³² Tac. *ann.* 13.12.1-2.

³³ Tac. *ann.* 12.65; 13.13.1-3.

³⁴ In particolare e anche, cfr.: C. RICCI, *Gladiatori e attori nella Roma Giulio-Claudia. Studi sul senatoconsulto di Larino, III, Senatori, cavalieri e spettacoli pubblici*, Milano 2006.

³⁵ D. 2.3.1, Ulp. 1 *ad ed.*

circo³⁶, non solo a Roma³⁷. La forte attrazione all'esibizione esercitata verso i giovani e i ceti alti dalla folla osannante, ma anche le possibilità di guadagnare cifre ingenti, a partire dal 38 a.C. spinse a vietare a senatori e cavalieri tale attività infamante³⁸, al pari della scena teatrale³⁹, per mestiere e dietro compenso.

Il volume si chiude, come da prassi editoriale, con la *Bibliografia* (pp. 138-142), l'*Indice analitico* (pp. 143-148) e l'*Indice delle fonti* (pp. 149-156). Nel complesso il testo rivela una sua vocazione didattica inserita in un primo tentativo di riordino dell'esperienza giuridica romana filtrata attraverso le competenze culturali e professionali dell'autore siciliano che abbracciano un'ampia sfera di interessi, e, quindi, in un preciso e ricercato disegno multidisciplinare. Nel suo complesso lo studio di Lipari, pur lineare e non privo di interesse per gli specialisti, non è completamente immune da qualche isolata disomogeneità stilistica e strutturale. Buona comunque l'impostazione narrativa e ben valorizzati spunti e tematiche della prima parte del lavoro, che certamente convince per impegno e analisi. L'auspicio in ogni caso è che il prosieguo del progetto di ricerca si svolga con interessanti spunti di novità per la disciplina, sia nella trattazione sia nell'approfondimento.

³⁶ Tac. *ann.* 15.32.

³⁷ Sull'argomento, in particolare, cfr.: A. MACKINDER, *A Roman-British Cemetery on Watling Street. Excavations at 165 Great Dover Street, Southwark, London*, Molas, London 2000; A. ZOLL, *Gladiatrix; the true story of history's unknown woman warrior*, New York, 2002; R. JACKSON, *Gladiators in Roman Britain*, *British Museum Magazine*, 38, 2000.

³⁸ Suet. *Nero* 22.2; Cic. *off.* 1.150; Cic. *Rosc. Com.* 23; Sen. *ep.* 88.1.

³⁹ Tac. *ann.* 1.77.4.